

A.F. 2023/24

CONVENZIONE N. 05 IV ANNO TSAC – FORMAZIONE IN CONTESTO LAVORATIVO

## CONVENZIONE TIROCINIO CURRICOLARE

TRA

**Università Popolare Trentina – Scuola delle Professioni per il Terziario con sede in Trento (TN), viale Prati, 22 C.F. 96013940224 P.IVA 01257420222 d’ora in poi denominata “istituzione formativa” rappresentata dal dott. Maurizio Cadonna nato a Trento il 25/11/1965 - codice fiscale CDNMRZ65S25L378I**

E

**COMUNITA’ ALTO GARDA E LEDRO con sede legale in Via Rosmini, 5/b - 38066 Riva del Garda TN Partita IVA 02190130225, d’ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dalla Sig.ra Michela Donatini nata a Bussolengo (VR) il 03/10/1975, in qualità di titolare C.F. DNTMHL75R43B296P**

### PREMESSO CHE

- l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- le istituzioni scolastiche e formative, in quanto soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, devono attuare un percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro con riferimento all’ordinamento dei diversi percorsi del secondo ciclo, che prevede la realizzazione di tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti che frequentano i percorsi del secondo ciclo;
- l’alternanza scuola-lavoro è componente strutturale del curriculum formativo, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, assume un valore formativo equivalente alle attività e insegnamenti svolti a scuola e l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi percorsi del secondo ciclo avviene anche attraverso la metodologia dell’alternanza;
- il tirocinio curricolare e le modalità di realizzazione dell’alternanza sono definiti nei Piani di studio provinciali e nei piani di studio delle istituzioni formative;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### Art. 1

#### Oggetto della convenzione

il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso la sua struttura n°1 soggetti in tirocinio curricolare su proposta di **Università Popolare Trentina – Scuola delle Professioni per il Terziario sede di Arco**, di seguito indicata come “istituzione scolastica/formativa”.

1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in tirocinio curricolare è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica/formativa e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del tirocinio curriculare inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi che contiene:
  - a) il nominativo del tirocinante;
  - b) i nominativi del tutor interno e del tutor formativo responsabile della formazione in azienda del Soggetto ospitante;
  - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
  - d) le strutture del Soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
  - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica/formativa.

## **Art. 2. Obblighi dei tutor**

1. **Il docente tutor interno** svolge le seguenti funzioni:
  - elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica o formativa, struttura ospitante, studente/sogetti esercenti la potestà genitoriale);
  - assiste e guida lo studente nel percorso di tirocinio curriculare e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
  - gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di tirocinio curriculare, rapportandosi con il tutor esterno;
  - monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
  - valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
  - promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso tirocinio curriculare, da parte dello studente coinvolto;
  - informa gli organi scolastici/formativi preposti ed aggiorna il consiglio di classe/di corso sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
  - assiste il Dirigente Scolastico/Dirigente o Direttore dell'istituzione formativa nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per il tirocinio curriculare, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. **Il tutor formativo esterno** svolge le seguenti funzioni:
  - collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di tirocinio curriculare;
  - favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
  - garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
  - pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
  - coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
  - fornisce all'istituzione scolastica/formativa gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le **due figure dei tutor** condividono i seguenti compiti:

- la predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe/corso;
- verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

### **Art. 3 Obblighi dello studente**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare lo studente/i, beneficiario/i del tirocinio curriculare, è tenuto/sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

### **Art. 4 Responsabilità civile**

1. L'istituzione scolastica/formativa assicura lo studente/i beneficiario/i del tirocinio curriculare contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi con riferimento alle seguenti posizioni assicurative, come da progetto formativo in allegato, e contestualmente all'istituzione formativa

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica/formativa si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio curriculare;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008. Nello specifico segnala al soggetto ospitante le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allega i relativi attestati, riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

3. L'istituzione scolastica/formativa si impegna a far pervenire al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, anche attraverso supporti informatizzati, o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione del tirocinio curriculare e di ciascun progetto formativo.

### **Art. 5**

#### **Funzioni e attività di impresa**

1. In relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:
  - capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste nel tirocinio curriculare, e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
  - capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nel progetto formativo, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
  - capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività previste nel tirocinio curriculare, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.
2. Il soggetto ospitante si impegna a:
  - garantire allo studente/i beneficiario/i del percorso di tirocinio curriculare, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio curriculare, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
  - rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
  - consentire al tutor dell'istituzione scolastica/formativa di contattare lo studente/i beneficiario/i del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
  - informare l'istituzione scolastica/formativa di qualsiasi incidente accada allo studente/i beneficiario/i;
  - integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi di tirocinio curriculare. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.

### **Art. 6**

#### **Durata della convenzione e facoltà di recesso**

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
1. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione formativa di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

**Art. 7**  
**Trattamento dei dati personali**

I dati personali trattati e comunicati alla rispettiva controparte riguardano esclusivamente quelli necessari allo svolgimento della presente convenzione, ovvero quelli relativi ai soggetti individuati all'interno dello specifico percorso formativo.

L'istituzione formativa e il soggetto ospitante in virtù dell'esperienza, capacità ed affidabilità posseduta e, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a rispettare la regolamentazione nazionale ed europea applicabile al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003). Entrambi gli Enti agiscono in maniera autonoma e nominano per iscritto, propri responsabili del trattamento e/o persone autorizzate al trattamento dei dati personali, impartendo loro le istruzioni relative, verificandone la loro puntuale applicazione, raccogliendo sempre idoneo impegno alla riservatezza. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale entrambi gli Enti sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative ritenute adeguate, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi (quali: distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata, accesso accidentale o illegale, ecc.) per i diritti e le libertà degli interessati.

Arco, ottobre 2023

UPT – SCUOLA DELLE PROFESSIONI PER IL TERZIARIO  
IL DIRETTORE GENERALE

  
Direttore Generale  
dot. Maurizio Cadonna



Denominazione soggetto ospitante

\_\_\_\_\_  
Legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma